

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE COMPARATIVE PER LE
PROGRESSIONI VERTICALI TRA AREE (ART. 52, C. 1-BIS, D.LGS. N. 165/2001)**

1. Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in conformità a quanto disposto dall'art. 52, c. 1-bis, D.Lgs. n. 165/2001, al fine di valorizzare le professionalità interne, disciplina le procedure comparative per la progressione verticale tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno.
2. Il numero dei posti per tali procedure comparative, comunque non superiore al 50% dei posti complessivi, è individuato dalla Giunta comunale nel piano triennale dei fabbisogni e nelle sue successive modifiche.
3. Le norme contenute nel presente regolamento costituiscono fonte per la predisposizione degli avvisi di selezione di cui al successivo art. 6.

2. Requisiti per la partecipazione alla procedura comparativa

1. I requisiti di cui i candidati devono essere in possesso sono individuati, per ciascuno dei posti destinati alla progressione verticale, dalla presente disciplina e saranno specificati nei singoli avvisi di selezione.
2. Possono partecipare alle procedure comparative i dipendenti in servizio a tempo indeterminato presso l'ente in possesso, entro il termine di scadenza di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
 - a. essere inquadrati nella categoria immediatamente inferiore a quella oggetto di selezione:
 - per la cat. B: inquadramento nella cat. giuridica A
 - per la cat. C: inquadramento nella cat. giuridica B;
 - per la cat. D: inquadramento nella cat. giuridica C;
 - b. essere in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno per il profilo per il quale è indetta la selezione.

3. Procedura comparativa.

1. La procedura comparativa intende valutare per ciascun candidato:
 - a. la *performance* individuale nel triennio precedente la selezione (la *performance* deve essere comunque positiva).
 - b. il possesso di titoli professionali e di studio.
 - c. il numero e la tipologia di incarichi rivestiti dal candidato nell'ente e fuori.
 - d. l'assenza di procedimenti disciplinari.
2. Il punteggio massimo complessivo dato dalla somma delle valutazioni di cui ai punti a), b), c) e d) precedenti è pari **40** punti.
3. Il punteggio massimo complessivo riservato alla valutazione positiva della *performance* (a) conseguita dal candidato nel triennio precedente la selezione (media delle tre valutazioni), è di **4** punti, ripartiti come segue:
 - valutazione fino a 60 = punti 0;
 - valutazione da 61 a 70 = punti 1;

- valutazione da 71 a 80 = punti 2;
- valutazione da 81 a 90 = punti 3;
- valutazione da 91 a 100 = punti 4.

4. Il punteggio massimo complessivo riservato alla valutazione di titoli professionali e di studio (b) è di **24** punti. La valutazione dei titoli è effettuata dalla Commissione esaminatrice sulla base dei seguenti criteri generali:

TITOLI STUDIO MAX 10 PUNTI

- Tipologia titolo di studio : titolo di grado superiore rispetto a quello richiesto per l'accesso = punti4
- Tipologia titolo di studio: altro titolo equivalente a quello necessario per l'accesso dall'esterno (esempio altro diploma di maturità o altra laurea) = punti 3
- Tipologia titolo di studio: master o corso di specializzazione con superamento esame finale = punti 3

TITOLI PROFESSIONALI MAX 14 PUNTI

- Tipologia titolo professionale: assegnazione mansioni superiori = punti5
- Tipologia titolo professionale: incarico di responsabile del procedimento = punti4
- Tipologia titolo professionale: incarico responsabile di servizio = punti5

5. Il punteggio massimo complessivo riservato alla valutazione degli incarichi svolti dal candidato è di **10** punti. La valutazione degli incarichi è effettuata dalla Commissione esaminatrice sulla base dei seguenti criteri generali:

- Tipologia incarico: Incarichi di presidente/componente di commissioni di gara/concorso = punti 3
- Tipologia incarico: Incarichi di docenza/formazione = punti 3
- Tipologia incarico: Incarichi professionali ex art. 53 D. Lgs. n. 165/2001 in altre pubbliche amministrazioni = punti 4

6. Il punteggio per l'assenza di procedimenti disciplinari è pari a **2** punti, mentre in caso di procedimento disciplinare non viene assegnato alcun punteggio.

Il periodo da considerare per l'attribuzione dei titoli professionali, per gli incarichi e per l'assenza di procedimenti disciplinari non può superare i 5 anni.

4. Commissione esaminatrice

1. La valutazione dei candidati è effettuata da una Commissione esaminatrice formata da tre componenti, nominata dal Responsabile del servizio personale o dal Segretario, in mancanza del responsabile, in conformità a quanto previsto dal presente regolamento nonché dalla vigente disciplina sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e norme sul reclutamento del personale.

2. La Commissione di cui sopra sarà presieduta dal Segretario comunale.

5. Avviso di selezione

1. Ogni ulteriore disposizione di dettaglio relativa alla procedura comparativa e alle comunicazioni rivolte ai candidati sarà contenuta nell'apposito avviso approvato con determinazione del Responsabile del servizio personale.

2. L'Amministrazione può riservarsi, per motivate esigenze e con apposito provvedimento, di modificare, prorogare i termini o revocare l'avviso di selezione.

6. Graduatoria

1. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo la votazione complessiva riportata da ciascun candidato, sommando i punteggi riportati nella valutazione della performance, dei titoli e degli incarichi.
2. In caso di parità, costituirà titolo di preferenza la maggior anzianità di servizio presso l'ente e, in subordine, la maggior anzianità di servizio nella categoria immediatamente inferiore a quella oggetto di selezione. In caso di ulteriore parità, costituirà titolo di preferenza la maggior età anagrafica.
3. Le graduatorie hanno valore solo per la procedura di riferimento e sono utilizzate esclusivamente per i posti messi a selezione senza possibilità alcuna di ulteriore scorrimento, a esclusione di contestuale rinuncia del vincitore.

7. Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla vigente disciplina dell'ordinamento degli uffici e servizi e alle norme sul reclutamento del personale di questo ente, in quanto applicabili e compatibili.

8. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione di Giunta comunale che lo approva.